Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 6 giugno 1928 - Anno VI — Numero 132

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco delle 14056 cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale, state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 maggio 1928, da rimborsarsi dal 1° luglio 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1581.

LEGGE 13 maggio 1928, n. 1120.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1582.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1122.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si dispongono sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si dispongono sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1583.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1123.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1584.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1124.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1585.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1135.

Proroga del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e successivamente con i Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 115, e 13 gennaio 1927, n. 80, relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1928, con le norme stabilite nello stesso R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1586.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1136.

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 16 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali della Regia marina collocati a riposo dopo il 1° luglio 1926 e che provengono dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939.

Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per

le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti dal limite di età di cui sopra nel periodo compreso tra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di riversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Il termine di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del presente articolo è fissato alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni spettanti per cessazione dal servizio posteriore al 1° luglio 1926, aumentati a termine del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o degli assegni di cui sopra; in nessun caso, però, anteriormente al 1° gennaio 1927.

Art. 3.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, esteso agli ufficiali della Regia marina col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, modificato col precedente art. 2, è applicabile soltanto dalla data del raggiungimento del limite di età di cui all'articolo ora detto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1587.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1138.

Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 4 gennaio 1923, n. 189, che modifica l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, numero 2317;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Nel litorale del Regno, per i servizi della Regia marina, hanno giurisdizione tre Comandi in capo di Dipartimento marittimo e un Comando militare marittimo autonomo, e precisamente:

Comando in capo del Dipartimento marittimo Alto Tirreno con sede a La Spezia.

Comando in capo del Dipartimento marittimo Basso Tirreno con sede a Napoli.

Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico con sede a Taranto.

Comando militare marittimo autonomo Alto Adriatico con sede a Venezia.

Art. 2.

Nelle tre tabelle allegate, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, sono indicati:

nella tabella *a*): la giurisdizione dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo, del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, e dei Comandi militari marittimi, nonchè i Comandi ed i servizi dipartimentali dipendenti;

nella tabella *b*): i Comandi, enti e servizi non dipartimentali in corrispondenza della giurisdizione dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo e del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Nella stessa tabella è indicata la parte costiera di giurisdizione dei Comandi di corpi d'armata territoriali ed è richiamata la circoscrizione politica delle provincie.

nella tabella *c*): i servizi a terra nelle isole Egee, nelle Colonie ed in Cina.

SERVIZI DIPARTIMENTALI.

Art. 3.

Comandi in capo di Dipartimento marittimo.

I Comandi in capo di Dipartimento marittimo esercitano, nelle zone di propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica dei rispettivi bacini, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.

Il Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno è retto da un ammiraglio di Armata o designato di Armata o di squadra; gli altri Comandi in capo di Dipartimento marittimo da ammiragli di squadra.

Art. 4.

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico esercita, nella zona di sua giurisdizione, le stesse funzioni stabilite per i Comandi in capo di Dipartimento marittimo. Fanno eccezione le questioni disciplinari che importino la convocazione dei Consigli di disciplina o la punizione degli arresti in fortezza per gli ufficiali, e la retrocessione per i sottufficiali, e le questioni di giustizia militare, per le quali il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico riferisce al Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e del Basso Adriatico.

Il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico è retto da un ammiraglio di divisione.

Art. 5.

Comandi militari marittimi.

I seguenti Comandi militari marittimi, dipendenti dal Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tir-

reno, hanno funzioni di Comando nella zona di loro giurisdizione e rispondono della preparazione bellica della stessa, seguendo le direttive del Comando in capo predetto:

Il Comando militare marittimo in Sardegna, con sede a La Maddalena, retto da un ammiraglio di divisione o contrammiraglio;

Il Comando militare marittimo in Sicilia, con sede a Messina, retto da un ammiraglio di divisione o contrammiraglio;

Il Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia, con sede a Castellammare di Stabia, retto da un capitano di vascello.

Art. 6.

Comandi di marina.

I Comandi di marina hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Regia marina istituiti nella località in cui hanno sede, seguendo le direttive dei Comandi dai quali dipendono.

Sono sedi di Comandi di marina: Genova, Livorno, Brindisi, Pola e Zara.

I Comandi di marina di Genova e Livorno sono retti, rispettivamente, dal Direttore dell'Istituto idrografico e dal comandante della Regia Accademia navale.

Il Comando di Marina di Brindisi è retto da un capitano di vascello.

Il Comando di Marina di Zara è retto da un ufficiale superiore di Stato Maggiore.

Il Comando di Marina di Pola è retto da un contrammiraglio.

Art. 7.

Comandi di piazze forti marittime.

I Comandi di piazza forte marittima hanno giurisdizione nel territorio delle piazze stesse, con le attribuzioni stabilite dai regolamenti in vigore.

Sono piazze forti marittime: La Spezia, La Maddalena, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola.

Le piazze forti marittime sono rette dai Comandanti in capo di Dipartimento, Comandanti militari marittimi o Comandanti di marina della rispettiva sede.

Art. 8.

Comandi di difesa marittima.

I Comandi di difesa marittima hanno sede in La Spezia (Varignano), La Maddalena, Messina e Brindisi e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *a*); però il Comando della Difesa marittima di Messina dipende direttamente dal Comando della Fortezza costiera di Messina per tutto ciò che si riferisce alla difesa della Fortezza stessa.

I Comandi di « Difesa marittima e deposito C. R. E. M. » hanno sede in Taranto, Venezia e Pola: dipendono dai Comandi indicati nella tabella *a*) soltanto per la parte relativa al servizio militare dipartimentale. Per il servizio speciale del C. R. E. M. dipendono direttamente dal Comando superiore del C. R. E. M. Uguale dipendenza ha il deposito C. R. E. M. di La Spezia.

Tali Comandi sono retti da ufficiali superiori dello Stato Maggiore della Regia marina.

Art. 9.

Comandi di distaccamenti Regia marina.

Sono sedi di Comando di distaccamento Regia marina: Portoferraio, Roma, Gaeta, Capo Miseno, Cagliari, Trapani, Augusta.

I Comandi di distaccamento Regia marina sono retti da ufficiali dello Stato Maggiore della R. Marina o da ufficiali del C. R. E. M. e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *a*).

Art. 10.

Arsenali - Direzioni di lavoro.

Gli arsenali della Regia marina hanno sede in La Spezia ed in Taranto.

A ciascun arsenale è preposto un ammiraglio di divisione od un contrammiraglio colla carica di Comandante del Regio arsenale. Egli è alla diretta dipendenza del Comando in capo del Dipartimento marittimo locale.

Dal Comando dell'arsenale di La Spezia dipendono direttamente le seguenti direzioni dei lavori:

Direzione delle costruzioni navali e meccaniche.

Direzione delle armi e armamenti navali.

Direzione delle torpedini e del munizionamento (S. Bartolomeo).

Dal Comando dell'arsenale di Taranto dipendono direttamente:

Direzione delle costruzioni navali e meccaniche.

Direzione delle armi ed armamenti navali.

Sottodirezione autonoma del munizionamento (Buffoluto).

Art. 11.

Base navale di Venezia.

In Venezia ha sede una base navale retta da un capitano di vascello. Egli dipende direttamente dal Comando militare marittimo. Dal Comando base navale dipendono un reparto costruzioni navali e meccaniche ed un reparto armi navali e munizionamento.

Art. 12.

Cantiere navale di Castellammare di Stabia.

In Castellammare di Stabia ha sede un Regio cantiere, al cui Comando è preposto il comandante militare marittimo locale.

Dal Comando del cantiere dipende lo stabilimento di lavoro, il cui direttore è un colonnello o tenente colonnello del Genio navale.

Art. 13.

Officine autonome dei lavori.

Nelle sedi di La Maddalena, Messina, Pola e Brindisi è istituita una officina autonoma dei lavori.

A Pola esiste altresì un'officina autonoma del munizionamento.

A ciascuna officina autonoma è preposto un ufficiale di vascello o del genio navale o delle armi navali alla dipendenza dei Comandi militari marittimi o Comandi di marina locali.

Art. 14.

Servizio sanitario militare marittimo.

Le Direzioni di Sanità militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo e presso il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, dai quali direttamente dipendono.

Gli ospedali principali militari marittimi hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia.

La Maddalena e Pola sono sedi di ospedale secondario militare marittimo autonomo.

Sono costituite infermerie autonome nelle sedi di Napoli, Castellammare di Stabia, Messina e Brindisi.

Gli ospedali principali e secondari e le infermerie autonome dipendono dai Comandi indicati nella tabella *a*). Essi sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo secondo quanto è stabilito dai regolamenti in vigore.

Le Direzioni di Sanità militare marittima sono rette rispettivamente dai direttori degli ospedali principali e dal direttore della Scuola di sanità di Napoli.

Art. 15.

Servizi di Commissariato militare marittimo.

Le direzioni di Commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia.

Sono costituite sezioni di Commissariato militare marittimo nelle sedi di La Maddalena, Castellammare di Stabia, Messina, Brindisi e Pola.

Le direzioni e sezioni di Commissariato militare marittimo dipendono dai Comandi indicati nell'allegata tabella *a*). Esse sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo secondo è stabilito dai regolamenti in vigore.

A Pola è istituita una direzione degli opifici di Commissariato militare marittimo di cui alla tabella *b*).

Art. 16.

Servizio del Genio militare per la marina.

Le Direzioni del genio militare per la marina hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia.

Le Sezioni staccate del Genio militare hanno sede in Castellammare di Stabia, La Maddalena, Messina, Trapani, Brindisi e Pola.

Gli uffici locali del Genio militare per la marina possono essere istituiti in altre località con determinazione ministeriale.

Le Direzioni e Sezioni staccate del Genio militare sono rette da ufficiali del Genio militare, messi a disposizione del Ministero della marina, e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *a*).

Art. 17.

Tribunali militari marittimi.

I tribunali militari marittimi hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia.

La loro giurisdizione rimane così stabilita, a conferma di quanto dispongono i Regi decreti 12 luglio 1923, n. 1687, e 17 febbraio 1927, n. 419:

La Spezia, giurisdizione del Comando in capo del Dipartimento marittimo Alto Tirreno e del Comando militare marittimo in Sardegna;

Taranto, giurisdizione del Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno (esclusa quella del Comando militare marittimo in Sardegna) e del Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico;

Venezia, giurisdizione del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

I tribunali militari marittimi sono alla diretta dipendenza dell'Avvocatura generale militare. Sono inoltre dipendenti dal Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno, quello di La Spezia; dal Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico quelli di Taranto e Venezia.

I tribunali militari marittimi sono costituiti secondo è stabilito dal Codice penale militare marittimo.

SERVIZI NON DIPARTIMENTALI.

Art. 18.

Sono servizi non dipartimentali quelli indicati nella tabella *b*) di cui all'art. 2.

Per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Ministero o del Comando superiore del C. R. E. M.; per la parte disciplinare dipendono dai Comandi periferici, indicati nella tabella *b*).

SERVIZI COLONIALI, NELLE ISOLE EGEE E IN CINA.

Art. 19.

La tabella *c*) allegata al presente decreto indica la sede e la dipendenza dei vari servizi a terra nelle Colonie, nelle isole Egee ed in Cina.

I Comandi di marina nelle Colonie dipendono dal Ministero della marina per i servizi che non hanno attinenza con la Colonia dove risiedono.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 20.

Ascrizione degli ufficiali.

Gli ufficiali dei Corpi militari della R. marina già ascritti ai soppressi Comandi militari marittimi di La Spezia, Taranto e Venezia saranno ascritti rispettivamente ai Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi dell'Alto Tirreno e dello Jonio e Basso Adriatico e al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Art. 21.

Riduzione di servizi.

Sono soppressi:

I Comandi militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto, Brindisi e Pola;

Le basi navali di La Maddalena, Napoli e Pola;

La direzione di Sanità M.M. di La Maddalena e gli Ospedali principali M.M. di La Maddalena e Pola;

Le sottodirezioni di Commissariato militare marittimo di Pola e La Maddalena;

L'ufficio di Commissariato militare marittimo di Napoli;

La Direzione Genio Marina di Pola;

La Difesa marittima di Gaeta;

Il Distaccamento C. R. E. M. di Napoli.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 23.

Con determinazioni Ministeriali verranno stabilite le modalità e le date di applicazione del presente decreto nei riguardi della soppressione e della istituzione dei vari comandi e servizi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 14. — SIROVICH.

TABELLA *a*).

Comandi e servizi dipartimentali.

COMANDI in capo di dipartimento marittimo e C. M. M. A. Alto Adriatico	GIURISDIZIONE	COMANDI militari marittimi	COMANDI di marina	COMANDI arsenali basi e cantieri navali	SERVIZI dei lavori	DIFESE Marittime Dist. R. Marina	SERVIZI sanitari M. M.	SERVIZI di Commissariato M. M.	SERVIZI Genio Militare	ZONE semaforiche e delle comunicazioni	TRIBUNALI M. M.
Com. in capo Dipartim. Maritt. Alto Tirreno e della Piazza Maritt. di La Spezia.	Coste della penisola dal confine francese alla foce del Chiarone.		Comando Mar. Genova (1)								
				Arsenale Spezia	Direzione C. N. e Mecc. Direzione Armi e A. N. Direz. torp. e mun.	Difesa Marittima Spezia. Distacc. R. M. Portoferraio	Direz. Sanità ed Osp. princip. Mil. Mar. La Spezia	Direz. Commiss. La Spezia.	Direz. G. M. La Spezia.	1ª Zona. (Spezia).	Tribunale Militare Marittimo La Spezia.
			Comando Mar. Livorno (2)								
Com. in Capo Dipartim. Maritt. del Basso Tirreno.	Coste della penisola dalla foce del Chiarone alla foce della fiumara Mesima. Isole Partenopee e Pontine.	Comando Mil. Marit. Castellammare di Stabia		Cantiere navale Castellammare di Stabia (3)	Direzione Stabilimento lavoro di Castellammare di Stabia	Distacc. R. M. Roma. Distacc. R. M. Gaeta. Distacc. R. M. C. Miseno	Direz. Sanità Napoli (4) Inferm. aut. Napoli. Inf. aut. Castellammare di Stabia	Sez. Comm. di Castellammare di Stabia.	Sezione staccata G. M. Castellammare di Stabia.	2ª Zona. (Napoli).	
	Coste della Sardegna ed isole adiacenti.	Comando Mil. Maritt. in Sardegna e Piazza Marittima di La Maddalena			Officina autonoma lavori. La Maddalena	Difesa Marittima di La Maddalena (5). Distacc. R. M. Cagliari.	Ospedale secondario autonomo di La Maddalena	Sezione di La Maddalena.	Sezione staccata G. M. La Maddalena.	8ª Zona. (La Maddalena).	Tribunale Militare Marittimo Taranto
	Coste della penisola dalla foce del Mesima a quella dell'Assi e coste della Sicilia ed isole adiacenti.	Comando Mil. Maritt. in Sicilia - Messina			Officina autonoma lavori. Messina.	Difesa Marittima di Messina (5). Distacc. R. M. Trapani. Distacc. R. M. Augusta.	Inferm. aut. Messina.	Sez. Comm. di Messina.	Sezione staccata G. M. Messina. Sezione staccata Trapani	8ª Zona. (Messina).	

(1) Retto dal direttore dell'Istituto idrografico.
(2) Retto dal comandante dell'Accademia navale.
(3) Retto dal comandante M. M. di Castellammare di Stabia.
(4) Il direttore di sanità M. M. di Napoli ha la direzione dei servizi sanitari in tutta la giurisdizione del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo del Basso Tirreno, dal quale direttamente dipende.
(5) Retta dal capo di Stato Maggiore del Comando M. M.

Segue: TABELLA *a*).

Comandi e servizi dipartimentali.

COMANDI in capo di dipartimento marittimo e C. M. M. A. Alto Adriatico	GIURISDIZIONE	COMANDI militari marittimi	COMANDI di marina	COMANDI arsenali basi e cantieri navali	SERVIZI dei lavori	DIFESE Marittime Dist. R. Marina	SERVIZI sanitari M. M.	SERVIZI di Commissariato M. M.	SERVIZI Genio Militare	ZONE semaforiche e delle Comunicazioni	TRIBUNALI M. M.
Com. in capo Dipartim. Maritt. Jonio e Basso Adriatico e della Piazza Maritt. di Taranto.	Coste della penisola dalla foce dell'Assia P. Pietrenere esclusa. Isole Tremiti, Pelagosa, Lagosta, Cazza e minori adiacenti.			Arsenale Taranto	Direzione C. N. e mecc. Direzione Armi e A. N. Sottodirez. munizionamento.	Difesa Marittima di Taranto.	Direz. Sanità e Osp. princ. Taranto.	Direz. Comm. di Taranto.	Direz. G. M. di Taranto.	4ª Zona. (Taranto)	(*Segue*) Tribunale Militare Marittimo Taranto
			Comando Mar. e della Piazza Mar. di Brindisi		Officina autonoma dei lavori. Brindisi.	Difesa Marittima di Brindisi (6).	Inferm. aut. Brindisi.	Sez. Comm. di Brindisi.	Sezione G. M. staccata di Brindisi.	5ª Zona. (Brindisi)	
Com. Mil. Maritt. autonomo Alto Adriatico e Piazza Maritt. di Venezia.	Coste della penisola da P. Pietrenere al confine jugoslavo, isole adiacenti a Zara			Base navale Venezia	Reparto costruzioni navali e meccaniche. Reparto armi navali e munizionamento	Difesa Marittima di Venezia.	Direz. Sanità e Osp. princ. Venezia.	Direz. Comm. di Venezia.	Direz. G. M. di Venezia	6ª Zona. (Venezia)	Tribunale Militare Marittimo Venezia (7).
			Comando Mar. e della Piazza Mar. di Pola		Officina autonoma lavori e Officina autonoma munizionamento.	Difesa Marittima di Pola (Battagl. S. Marco).	Ospedale secondario autonomo di Pola	Sez. Comm. di Pola.	Sezione staccata G. M. di Pola.	7ª Zona. (Pola)	
			Comando Mar. Zara								

(6) Retta dal comandante di Marina locale.
(7) Alla dipendenza del comandante in capo del Dip. M. Jonio e Basso Adriatico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA *b*).

Servizi non dipartimentali.

COM. IN CAPO Dip. M. e Com. M.M.A. Alto Adriatico	SEDI di Comandi M.M. e Comandi Marina	SERVIZI VARI	ISTITUTI E SCUOLE	Uff. Tecn. G. N., A. N. e Fari e segnalamenti	ZONE-FARI	CAPITANERIE	PARTE COSTIERA della giurisdizione dei Corpi di armata	Circoscrizione politica delle provincie di
Comando in capo Dipartim. Maritt. Alto Tirreno	Comando Marina Genova	Istituto Idrogr. (Genova).		Uff. Tecn. G. N. - (Genova). Uff. Tecn. A.N. - (Sampierdarena).		Imperia Savona Genova La Spezia Viareggio Livorno Portoferraio	Alessandria ... { Dal confine francese al confine orientale della provincia di Genova.	Imperia Savona Genova La Spezia Massa Lucca Pisa Livorno Grosseto
		Comando sup. C. R. E. M. (La Spezia). Commiss. perm. esp. mat. guerra - (La Spezia). Uff. Idrog. di La Spezia. Dep. C.R.E.M. - (La Spezia). Balipedio G. Ronca (Viareggio).	Scuola specialisti (S. Bartolomeo). Scuola Sem. ed R. T. e Palomb. (Varignano). Scuola infermieri (La Spezia). Scuola musicanti (La Spezia).	Uff. Tecn. A.N. - (Brescia). Uff. Tecn. Fari e segn. maritt. - (La Spezia).			Firenze { Dal confine orientale della provincia di Genova alle foci del Chiarone.	
	Comando Marina Livorno		Istituto Guerra Marittima - (Livorno). R. Accademia Navale - (Livorno). R. Istituto Elettrotecnico e delle Comunicazioni della Marina - (Livorno).	Uff. Tecn. G. N. - (Livorno).	Livorno			
Comando in capo Dipartim. Maritt. Basso Tirreno	Comando Milit. Marittimo di Castellammare di Stabia		Scuola di Sanità Milit. Marittima - (Napoli).	Uff. Tecn. G. N. (Napoli). Uff. Tecn. A.N. - (Napoli).	Napoli	Civitavecchia Gaeta Napoli Torre del Greco Castel. di Stabia Salerno Pizzo	Roma .. { Dalle foci del Chiarone alle foci del Garigliano. Napoli .. { Dalle foci del Garigliano alle foci del Mesima.	Roma Napoli Salerno Potenza Cosenza Catanzaro
	Comando Milit. Marittimo in Sardegna (Maddalena)				La Maddalena	Maddalena Cagliari	Comando militare della Sardegna.	Cagliari Sassari Nuoro
	Comando Milit. Marittimo in Sicilia (Messina)				Messina Trapani	Reggio C. Messina Catania Siracusa Porto Empedocle Trapani Palermo	Napoli . { Dalla foce del Mesima alla foce dell'Assi. Comando militare della Sicilia.	Reggio C. Messina Catania Siracusa Ragusa Caltanissetta Castrogiovan. Agrigento Trapani Palermo

Segue: TABELLA *b*).

Servizi non dipartimentali.

COM. IN CAPO Dip. M. e Com. M. M. A. Alto Adriatico	SEDI di Comandi M. M. e Comandi Marina	SERVIZI VARI	ISTITUTI E SCUOLE	Uff. Tecn. G. N., A. N. e Fari e segnalamenti	ZONE-FARI	CAPITANERIE	PARTE COSTIERA della giurisdizione dei Corpi di armata	Circoscrizione politica delle provincie di
Comando in capo Dipartim. Maritt. Jonio e Basso Adriatico		Deposito C. R. E. M. di Taranto (1). Ufficio Idrog. di Taranto.	Scuola Idrofonisti (Taranto).		**Taranto**	**Taranto Brindisi Bari**	**Napoli..** { **Dalla fiumara Assi alle foci del Bradano** **Bari ....** { **Dalle foci del Bradano a P. Pietrenere, esclusa**	**Catanzaro Cosenza Matera Taranto Lecce Brindisi Bari Foggia Zara (per Lagosta)**
	Comando Marina Brindisi							
Comando Mil. Maritt. autonomo Alto Adriatico		Deposito C. R. E. M. di Venezia (1). Ufficio Idrog. di Venezia	Scuola Meccanici - (Venezia)	**Uff. Tecn. G. N. - (Venezia). Uff. Tecn. G. N. - (Ancona) (2)**	**Venezia**	**Ancona Rimini Ravenna Chioggia Venezia Trieste Pola Fiume Zara**	**Bari....** { **Da P. Pietrenere inclusa alle foci del Chienti.** **Bologna** { **Dalle foci del Chienti alle foci dell'Adige-Zara.** **Udine ..** { **Dalle foci dell'Adige al Natissa.** **Trieste .** { **Dal Natissa al confine jugoslavo**	**Foggia Campobasso Chieti Pescara Teramo Ascoli Macerata Ancona Pesaro Forlì Ravenna Ferrara Rovigo Venezia Udine Trieste Pola Fiume Zara (esclusa Lagosta)**
	Comando Marina Pola	Deposito C. R. E. M. di Pola. (1) Opifici Commissariato Milit. Marittimo di Pola	**Gruppo Scuole C. R. E. M. - (Pola)**	**Uffici Tecnici G. N. - (Trieste) - (Pola) - (Fiume) Uff. Tecn. A. N. - (Fiume).**	**Trieste**			
	Comando Marina Zara							

(1) I depositi C. R. E. M. di Taranto, Venezia e Pola sono retti dai Comandanti delle corrispon**denti difese.**
(2) Con un Gabinetto Sperimentale in Terni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA c).

Servizi a terra nelle Isole Egee, nelle Colonie e in Cina.

COMANDI MARINA	Basi navali	Depositi e distaccamenti R. Marina	Servizi del Genio M. - Marina	Zone semaforiche e delle comunicazioni
Comando di Marina Isole Egee - Rodi.	B. N. Lero		Sez. St. G. M. Lero	9ª Zona semaforica (Rodi) (1)
Comando di Marina in Tripolitania - Tripoli.				10ª Zona semaforica (Tripoli) (1)
Comando di Marina in Cirenaica - Bengasi.	B. N. Tobruk			11ª Zona semaforica (Bengasi) (1)
Comando di Marina di Massaua.		Deposito Ascari (2)		12ª Zona semaforica (Asmara)
Comando di Marina di Mogadiscio.				13ª Zona semaforica e direzione servizio R. T. in Somalia - (Mogadiscio) (1)
		Distaccamenti Regia marina in Cina (3)		

(1) Retta dal Comandante di marina.
(2) Retto dal Comandante di marina.
(3) Dipendono dal Ministero della marina, e sono istituiti o soppressi volta per volta con determinazione ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1928.

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio fra gl'industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, contenente norme integrative del Regio decreto-legge predetto;

Visto lo schema di statuto formulato dal Regio commissario, per il Consorzio di cui sopra, nominato con R. decreto 8 gennaio 1928;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso statuto del Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Statuto del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio costituito in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, fra gli industriali e fra i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano è denominato « Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara ».

Il Consorzio ha personalità giuridica ed ha la sua sede in Carrara.

Art. 2.

La durata del Consorzio è stabilita in anni 10 dalla data della costituzione e potrà essere prorogata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) di esercitare opera fattiva per il concentramento, il miglioramento e la razionalizzazione dell'industria marmifera di Carrara e Fivizzano, al fine precipuo della diminuzione dei costi di produzione;

b) di provvedere, quale solo ed esclusivo organo commerciale della industria dei marmi grezzi e segati di Carrara e di Fivizzano, alla vendita ed alla consegna in Italia ed all'estero dei prodotti di tale industria;

c) di svolgere ogni iniziativa rivolta a promuovere e favorire lo sviluppo dell'industria e del commercio dei marmi.

Art. 4.

Ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, il Consorzio è tenuto ad applicare ai marmi grezzi e segati di Carrara e Fivizzano il marchio di garanzia riproducente l'emblema del comune di Carrara, conforme al disegno allegato al presente statuto.

Art. 5.

Fanno parte del Consorzio tutti gli esercenti cave ed i commercianti di marmo grezzo o segato delle cave situate entro

i comuni di Carrara e di Fivizzano nelle cui circoscrizioni essi esercitano la loro attività industriale e commerciale, e che al 4 gennaio 1928 — data di entrata in vigore del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459 — risultino, come tali, denunciati rispettivamente al Corpo Reale delle miniere ed al Consiglio provinciale dell'economia della provincia di Massa-Carrara.

Il regolamento del Consorzio stabilisce le norme per l'iscrizione al Consorzio stesso di quegli industriali esercenti cave site entro i comuni di Carrara e di Fivizzano che avessero iniziato od iniziassero la loro attività dopo la costituzione del Consorzio.

Art. 6.

Sono organi del Consorzio:

1° il Comitato dei delegati dei consorziati;
2° la Giunta amministrativa;
3° il presidente del Consorzio.

Art. 7.

Il Comitato dei delegati dei consorziati è composto di dodici membri nominati dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia della provincia di Massa Carrara, scelti fra i consorziati su designazione della Sezione di Carrara industriali del marmo.

La Giunta amministrativa è composta da quattro consiglieri scelti tra i componenti il Comitato dei delegati dei consorziati e nominati dal Comitato stesso, nonchè dei presidenti di società create o finanziate dal Consorzio per gli scopi previsti dal precedente art. 3.

Alle sedute della Giunta amministrativa assiste di diritto il direttore generale del consorzio.

Il presidente del Consorzio è nominato dal prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia, su designazione della Giunta amministrativa, e fra i membri di essa.

Il direttore generale del Consorzio è nominato dalla Giunta amministrativa.

Art. 8.

Il Comitato dei delegati dei consorziati rappresenta la massa degli interessi industriali e commerciali affidati al Consorzio.

I membri di esso durano in carica un triennio. Decade dalla carica di membro del Comitato dei delegati dei consorziati quel componente che senza giustificata ragione — ritenuta valida dal Comitato stesso — per tre volte consecutive si astenga dal partecipare alle sedute, ordinarie o straordinarie, del Comitato.

Ove prima della scadenza del triennio il numero dei componenti del Comitato, per cessazione della figura giuridica di consorziato, per dimissioni o altre cause si riduca a meno di due terzi, si procederà immediatamente alle relative sostituzioni con nomina prefettizia, seguendo la procedura di cui all'art. 7. Se per le predette cause il numero dei componenti il Comitato si riduce a meno della metà, l'intero Comitato decade e si procede alla sua completa rinnovazione, seguendo la procedura indicata allo stesso art. 7.

Il Comitato dei delegati dei consorziati è convocato dalla Giunta amministrativa in seduta ordinaria due volte all'anno, in data da fissarsi dalla Giunta stessa, a norma delle disposizioni dell'art. 25.

Il Comitato dei delegati dei consorziati può essere, inoltre, convocato in seduta straordinaria, sia per deliberazione della Giunta amministrativa, sia dietro richiesta fatta alla Giunta stessa da almeno due terzi dei membri del Comitato.

Il Comitato dei delegati dei consorziati è presieduto dal presidente del Consorzio e, in sua assenza, dal consigliere all'uopo delegato.

Spetta al Comitato dei delegati dei consorziati:

1° discutere, approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2° deliberare, su proposta del presidente del Consorzio, sugli accantonamenti delle disponibilità finanziarie di gestione, al fine di promuovere opere dirette a razionalizzare la produzione e la vendita;

3° nominare i consiglieri componenti la Giunta amministrativa a termini dell'art. 7;

4° deliberare, dietro richiesta della Giunta amministrativa, sulle eventuali proposte di modifiche al presente statuto, da sottoporre al Ministero dell'economia nazionale.

Non sono ammesse votazioni per delega, e, a parità di voti, decide il voto del presidente. Le modalità da seguire per le convocazioni sono indicate nel regolamento del Consorzio.

Copia di ogni deliberazione del Comitato dei delegati dei consorziati, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

I consiglieri, membri della Giunta amministrativa, durano in carica tre anni.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o per qualunque altra causa, un consigliere, la Giunta nomina provvisoriamente il sostituto che dura in carica sino alla adunanza immediatamente successiva del Comitato dei delegati dei consorziati.

Decade dalla carica quel consigliere, che, senza giustificata ragione ritenuta valida dalla Giunta, per tre volte consecutive si astenga dal partecipare alle sedute, ordinarie o straordinarie, della Giunta stessa.

La Giunta amministrativa è convocata in seduta ordinaria almeno due volte al mese dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.

La Giunta amministrativa può essere inoltre convocata in seduta straordinaria sia per decisione del presidente del Consorzio, sia dietro richiesta, fatta al presidente del Consorzio, da parte di almeno due membri della Giunta stessa.

Le modalità da seguire per le convocazioni sono indicate nel regolamento del Consorzio.

La Giunta amministrativa è presieduta dal presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal consigliere all'uopo delegato.

La Giunta amministrativa:

1° stabilisce i criteri di vendita e compila i listini ufficiali dei prezzi consorziali per tipi e qualità;

2° delibera sulle transazioni e sulle liti a sostenere e a promuovere;

3° sorveglia l'andamento generale dell'azienda consorziale;

4° compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni esercizio e lo presenta con relazione illustrativa al Comitato dei delegati dei consorziati;

5° formula e modifica i regolamenti interni per il funzionamento dei diversi servizi dell'azienda;

6° forma, su proposta del direttore generale, l'organico dei funzionari agenti e salariati del Consorzio e provvede alla nomina e alla revoca degli stessi;

7° sottopone all'assemblea del Comitato dei delegati le proposte di eventuali modifiche al presente statuto da presentarsi al Ministero dell'economia nazionale;

8° delibera su tutte le operazioni di ordine industriale, commerciale e finanziario che, nell'interesse del Consorzio, la Giunta ritiene necessarie;

9° ripartisce fra i consorziati le ordinazioni di marmi che vengono fatte al Consorzio.

La Giunta ha inoltre facoltà di dare incarico a Commissioni di consorziati di studiare — entro un termine di tempo di volta in volta precisato — speciali questioni inerenti all'industria e al commercio dei marmi. Tali Commissioni, a incarico espletato, dovranno riferire i risultati dei loro studi ai componenti organi del Consorzio.

Le deliberazioni della Giunta sono valide qualora siano presenti alla seduta il presidente e almeno due consiglieri: non sono ammesse votazioni per delega e, a parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio: solo gli atti che recano la firma del presidente, o di che ne fa le veci, impegnano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 11.

Il direttore generale ha la direzione tecnica ed amministrativa di tutti i servizi del Consorzio.

Art. 12.

L'organizzazione del Consorzio comprende tre sezioni: *Tecnica, Finanziaria* e *Commerciale*, l'attività delle quali si deve svolgere armonicamente per conseguire gli scopi di cui all'art. 3.

Art. 13.

I consorziati non possono vendere i marmi di loro produzione se non per mezzo del Consorzio.

La cessione di marmi fra industriali e commercianti può essere ammessa solo in base a decisione favorevole della Giunta amministrativa.

Art. 14.

Il consorziato è responsabile di tutti i danni che i marmi possono subire sino a che essi non siano introdotti nei depositi del Consorzio, e, nel caso che i marmi non passino per detti depositi, sino a che essi non siano posti su vagone o su piroscafo per la spedizione.

Il consorziato è, inoltre, corresponsabile in solido dei danni che il Consorzio subisce ogni qualvolta la constatazione di difetti nel marmo, da lui consegnato al Consorzio stesso, dia luogo a risarcimento a seconda delle leggi e degli usi vigenti nei mercati dove i marmi vengono spediti.

Il Consorzio, pertanto, addebiterà al consorziato responsabile l'80 per cento delle somme che per detto risarcimento esso sarà stato eventualmente obbligato a pagare.

Il rischio relativo all'eventualità di mancato pagamento di marmi sarà invece sostenuto in pieno dal Consorzio.

Art. 15.

Entro i primi venti giorni di ogni esercizio, la Giunta amministrativa del Consorzio stabilisce, per quantità e qualità, quale sia il complesso delle vendite di marmi grezzi e segati previste per l'esercizio stesso, e stabilisce le quote di ripartizione di detto complesso fra i consorziati, in modo che ogni consorziato possa partecipare alla fornitura dei marmi che saranno richiesti al Consorzio nell'esercizio stesso in misura proporzionale alle proprie attività industriali.

A tale scopo la Giunta determinerà, entro i primi trenta giorni di ogni semestre, i contingentamenti semestrali dei singoli consorziati tenendo come base, oltre che il complesso delle vendite previste nel semestre, la qualità e la quantità del materiale da ciascuno di essi prodotto nel semestre precedente.

Contro la determinazione dei contingentamenti, il consorziato che ritenesse di averne motivo, potrà presentare ricorso al Comitato dei delegati dei consorziati, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei contingentamenti medesimi nell'albo del Consorzio. Il Comitato deciderà inappellabilmente.

Art. 16.

Il Consorzio indica di volta in volta a ciascun consorziato le quantità, qualità e dimensioni dei marmi grezzi e segati che debbono essere posti a propria disposizione e le modalità di lavorazione e di consegna secondo le norme contenute nel regolamento consorziale.

Art. 17.

Ogni qualvolta l'Azienda consorziale effettua vendite di marmi, ne informa i consorziati interessati e li accredita dell'ammontare delle rispettive fatture, al netto delle ritenute di rito, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento.

Art. 18.

Con la data di pubblicazione del presente statuto, cessando di avere vigore la deliberazione del 7 febbraio 1927 della Sezione industriali del marmo di Carrara, il Consorzio percepisce l'ammontare, a tale data, del « fondo quota accantonamento prezzo marmi esportati ».

Art. 19.

Il Consorzio, per il suo funzionamento, ha la facoltà di riscuotere contributi dai consorziati:

a) a titolo di spese d'amministrazione al massimo il 3 per cento del valore, calcolato in base ai prezzi di listino, delle vendite di marmi effettuate;

b) a titolo di formazione e conservazione delle proprie attività patrimoniali, al massimo l'8 per cento del valore, calcolato in base ai prezzi di listino, delle vendite di marmi effettuate.

L'ammontare di cui all'art. 18 e i contributi di cui al comma *b*) del presente articolo costituiscono il fondo di gestione necessario al funzionamento dell'azienda consorziale, secondo l'art. 3 del presente statuto.

Art. 20.

Ad ogni vendita di marmi di Carrara e di Fivizzano, il Consorzio, prelevato il contributo di cui al comma *b*) dell'articolo precedente, conteggia la parte del contributo stesso che compete a ciascuno dei consorziati che ha prodotto o consegnato il marmo venduto, applicando le percentuali stabilite nel regolamento e ne registra l'ammontare nel « Conto contributi » che viene intestato ad ogni consorziato per tutta la durata del Consorzio.

Art. 21.

Il Consorzio, a mezzo della Sezione finanziaria, provvede all'impianto e al controllo dell'azienda speciale dei magazzini generali per il marmo, autorizzati dal R. decreto-legge 24 febbraio 1928, n. 581.

Art. 22.

Il Consorzio può, in seguito ad apposita deliberazione della Giunta amministrativa, concedere, a mezzo della Se-

zione finanziaria, anticipazioni ai consorziati sulle fatture di vendita, emesse dalla Sezione commerciale, al saggio di interesse fissato dalla Giunta amministrativa.

Il Consorzio può anche, dietro deliberazione della Giunta amministrativa, istituire conti correnti con interesse, al saggio da fissarsi dalla Giunta stessa, per gli accreditamenti vari da farsi ai consorziati.

Art. 23.

I consorziati devono fornire alla Sezione tecnica tutti quei dati che da questa verranno richiesti per gli studi necessari ai fini del miglioramento della escavazione e della lavorazione del marmo.

Art. 24.

La Giunta amministrativa del Consorzio, alla fine di ogni esercizio, ha facoltà di stanziare, prelevandolo dall'eventuale avanzo sulle spese d'amministrazione, un fondo da erogarsi a favore di chi, con opere di carattere scientifico, industriale o commerciale, si renda benemerito del Consorzio o della industria marmifera carrarese.

Art. 25.

L'esercizio finanziario del Consorzio si apre col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre dello stesso anno.

La Giunta amministrativa presenta al Comitato dei delegati dei consorziati, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo con la relativa relazione illustrativa e, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente con relativa relazione illustrativa.

Art. 26.

Al termine della durata del Consorzio e, nel caso che essa non venga prorogata, le attività consorziali saranno ripartite fra i consorziati od i loro aventi causa in ragione aritmetica, adottando come base per ogni consorziato la cifra della quota parte di cui all'art. 18 aumentata di quella risultante dal conto contributo di cui all'art. 20.

Disposizioni generali.

Art. 27.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, gli organi del Consorzio sono sciolti, qualora diano luogo o partecipino a violazione delle leggi, dei regolamenti o ad altri atti che possano compromettere gli interessi del Consorzio. In tal caso la temporanea gestione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario di nomina Regia.

Art. 28.

Il Consorzio può occuparsi anche della vendita di altri marmi e pietre non provenienti dalle cave dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Art. 29.

Le infrazioni agli obblighi imposti ai consorziati saranno punite, giusta le disposizioni del R. decreto-legge 24 febbraio 1928, n. 581, con pena pecuniaria fissa di L. 1000 e con una pena proporzionale non superiore al 10 per cento del valore del prodotto che sarà considerato in contravvenzione.

In caso di recidiva, la pena pecuniaria fissa potrà essere portata, a norma del Regio decreto-legge sopra citato, fino a L. 10,000, ferma restando la pena pecuniaria proporzionale.

Visto, Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1928.

Attivazione del nuovo catasto pel comune di Gesturi (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di inziare la conservazione del nuovo catasto pel comune di Gesturi (Cagliari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° maggio 1928 pel comune di Gesturi (Cagliari) e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 5 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.63	Belgrado	33.45
Svizzera	365.96	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.705	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.08
Spagna	317.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.095
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.673	Danimarca	5.09
Praga	56.45	Rendita 3.50 %	74.95
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	69.90
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	46.20
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	87.10
New York	18.981	Littorio 5 %	86.875
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.80
Oro	366.24		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a quattro posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 28 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1928, registro n. 1 Interno, foglio n. 291, col quale fu bandito un concorso per esami e titoli congiuntamente a quattro posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine con detto decreto stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

Ferme restando le altre condizioni stabilite col sopracitato decreto, il termine fissato col decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e titoli a quattro posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica è prorogato al 30 giugno 1928.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a 34 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 28 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1928, reg. n. 1 Interno, foglio n. 300, col quale fu bandito un concorso per esame a 34 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine con detto decreto stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

Ferme restando le altre condizioni stabilite col sopracitato decreto, il termine fissato col decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 34 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica è prorogato al 30 giugno 1928.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso ad un posto di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 28 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1928, registro n. 1 Interno, foglio n. 292, col quale fu bandito un concorso per esami e titoli congiuntamente ad un posto di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine con detto decreto stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

Ferme restando le altre condizioni stabilite col sopracitato decreto il termine fissato col decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e titoli ad un posto di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica è prorogato al 30 giugno 1928.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso ad otto posti di veterinario di confine e di porto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 28 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1928, registro n. 1 Interno, foglio n. 30, col quale fu bandito un concorso per esami ad otto posti di veterinario di confine e di porto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine con detto decreto stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo e di modificare inoltre le disposizioni di cui all'art. 2, n. 7 del decreto stesso, riflettenti il titolo di studio o di abilitazione all'esercizio professionale da esibirsi dai concorrenti, al fine di mettere le disposizioni stesse in precisa armonia con quelle contenute nei Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102; 25 settembre 1924, n. 1585; 30 settembre 1924, n. 2172, e 4 maggio 1925, n. 876, circa il valore dei diplomi di laurea agli effetti della abilitazione all'esercizio professionale;

Decreta:

Ferme restando le altre condizioni stabilite col sopracitato decreto, il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad otto posti di veterinario di confine e di porto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica è prorogato al 30 giugno 1928 e l'art. 2, n. 7, del decreto stesso è modificato come segue:

« Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario oppure diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle università o delle scuole superiori di medicina veterinaria entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro l'anno accademico 1924-25 da coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 50, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 876.

« I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale od in copia notarile ».

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 28 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1928, registro n. 1 Interno, foglio n. 293, col quale fu bandito un concorso per esame e titoli congiuntamente ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine con detto decreto stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

Ferme restando le altre condizioni stabilite col sopracitato decreto il termine fissato col decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame e titoli ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriolo-

gia della Direzione generale della sanità pubblica è prorogato al 30 giugno 1928.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per 500 borse di studio e per 20 posti in convitti, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali, dei marescialli e degli altri iscritti all'Opera di previdenza per l'anno scolastico 1928-29, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 di L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 di L. 1200 per le scuole medie di primo grado;
n. 20 di L. 1800 per il ginnasio superiore;
n. 70 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
n. 50 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 5 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Le borse di studio da conferirsi ai figli degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali, dei marescialli, e degli altri iscritti, in servizio attivo, all'Opera di previdenza per l'anno scolastico 1928-1929, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 50 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
n. 30 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 5 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Posti gratuiti in convitti.

I posti gratuiti in convitti sono 20 (di cui 15 in convitti maschili e femminili e 5 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrano ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1928.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande per concorrere ai posti in convitto, nonchè alle borse per le scuole elementari e le scuole medie devono pervenire non oltre il 31 luglio 1928 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse universitarie o di perfezionamento devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 15 agosto 1928.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio.

Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;
2° atto di morte dell'impiegato o del militare;
3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;
4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle istituzioni dei Balilla o degli Avanguardisti;
5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;
6° il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;
7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;
10° certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione al corso da frequentare.

Avvertesi che per l'ammissione al concorso per posti in convitto o per borse di studio l'aspirante deve aver conseguita la promozione nella sessione estiva, del corrente anno scolastico 1927-28.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° gli esami superati sulle materie (da elencarsi) consigliate dalla Facoltà, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

I figli di funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza che desiderano concorrere ad una delle suindicate 50 borse per le scuole medie di 2° grado debbono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 ed un certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione o promozione alla classe superiore nella sessione estiva con i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che la promozione o l'ammissione sia stata conseguita con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

I figli di funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano i corsi dell'Università o di altro Istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 30 borse di studio, debbono unire i documenti menzionati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7, e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1927-28 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore ad otto decimi.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che hanno già iniziato i corsi dell'università o di altro istituto superiore equipollente, debbono produrre un certificato comprovante di aver conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore ad otto decimi, e, per i corsi universitari già seguiti, un certificato con le indicazioni seguenti: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1927-28, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8, 9 e 10), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore ad otto decimi.

I canditati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Avvertenze.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal podestà.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 32 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 1° giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: VITI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.